

Cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88

François Lucazeau e altri
contro
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla cour d'appel di Poitiers
e dal tribunal de grande instance di Poitiers)

« Concorrenza — Diritti d'autore — Ammontare dei compensi —
Contratti di rappresentanza reciproca »

Relazione d'udienza	2813
Conclusioni dell'avvocato generale Francis G. Jacobs presentate il 26 maggio 1989	2822
Sentenza della Corte 13 luglio 1989	2823

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Intese — Pregiudizio per la concorrenza — Contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d'autore — Liceità — Clausola di esclusività — Illiceità*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. *Concorrenza — Intese — Pratiche concordate — Parallelismo di comportamento — Presunzione d'esistenza d'una concertazione — Limiti — Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d'autore, di permettere ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro l'accesso diretto al loro repertorio — Valutazione da parte del giudice nazionale*
(Trattato CEE, artt. 85, n. 1, e 177)

3. *Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Condizioni di transazione non eque — Tariffe applicate da una società di gestione dei diritti d'autore sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate negli altri Stati membri — Possibilità di giustificazione (Trattato CEE, art. 86)*

1. Non sono di per sé restrittivi della concorrenza in maniera tale da rientrare nel divieto contemplato dall'art. 85, n. 1, del trattato dei contratti di rappresentanza reciproca tra società di gestione dei diritti d'autore in materia musicale con cui tali società si attribuiscono vicendevolmente il diritto di concedere, sul territorio di rispettiva competenza, le autorizzazioni richieste per qualsiasi esecuzione pubblica di opere musicali tutelate da diritti d'autore di membri delle altre società e di sottomettere queste autorizzazioni a talune condizioni, in conformità alle leggi vigenti nel territorio di cui trattasi, tendendo tali contratti al duplice scopo di sottoporre, da una parte, l'insieme delle opere musicali tutelate, indipendentemente dalla loro origine, a condizioni identiche per gli utilizzatori stabiliti in uno stesso Stato, in conformità al principio di non discriminazione adottato dalle convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti d'autore e, dall'altra, di permettere alle società di gestione di avvalersi, per la tutela del loro repertorio in un altro Stato, dell'organizzazione istituita dalla società di gestione che vi esercita le sue attività, senza essere costrette ad aggiungere a tale organizzazione reti proprie di contratti con gli utilizzatori e controlli propri in loco.

La situazione potrebbe essere diversa se questi contratti di prestazione di servizi istituissero un'esclusiva nel senso che le società di gestione si fossero impegnate a

non dare accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori di musica registrata stabiliti all'estero.

2. L'art. 85 del trattato va interpretato nel senso che vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione dei diritti d'autore degli Stati membri che abbia come scopo o come risultato il rifiuto di ciascuna società, di permettere che gli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro accedano direttamente al suo repertorio.

Spetta ai giudici nazionali, nell'ambito della ripartizione di competenze contemplata dall'art. 177 del trattato, determinare se sia effettivamente intervenuta una concertazione a tal fine tra dette società di gestione.

A tale scopo questi giudici devono considerare, da una parte, che un semplice parallelismo di comportamento può, in taluni casi, costituire un serio indizio di una pratica concordata qualora crei condizioni che non corrispondono a condizioni normali di concorrenza e, d'altra parte, una siffatta concertazione non può essere presunta qualora il parallelismo di comportamento possa spiegarsi con motivi diversi dall'esistenza di una concertazione. Trattandosi di pratiche di società di gestione dei diritti d'autore, il motivo di un tale comportamento potrebbe risiedere nel fatto che in caso di accesso diretto al loro repertorio in un altro Stato membro, esse sarebbero obbligate ad or-

ganizzare all'estero un proprio sistema di gestione e di controllo.

3. Una società nazionale di gestione dei diritti d'autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora le tariffe da essa applicate alle discoteche siano sensibilmente più elevate di quelle prati-

cate negli altri Stati membri, purché il raffronto fra i livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea. Diverso sarebbe il caso se la società dei diritti d'autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare una differenza del genere fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d'autore nello Stato membro interessato e questa stessa gestione negli altri Stati membri.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nelle cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Le parti nella causa principale*

Le cause principali vedono la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (in prosieguo: « SACEM »), che è la società francese di gestione dei diritti d'autore, contrapposta ai sigg. François Lucazeau, Xavier Debelle e Christian Soumagnac, che gestiscono discoteche rispettivamente a Épargnes e a Poitiers. La lite verte sul versamento di compensi a cui la SACEM ritiene di aver diritto per l'uso di opere musicali protette ma che i sigg. Lucazeau, Debelle e Soumagnac considerano in contrasto col diritto comunitario.

La SACEM ha lo scopo di procedere alla riscossione e alla ripartizione dei compensi dovuti, quali diritti d'autore, in occasione dell'esecuzione delle opere musicali comprese nel suo repertorio. I membri aderenti alla SACEM le conferiscono in via esclusiva i diritti di sfruttamento sulle opere non appena create. A norma degli atti di adesione e conformemente al suo statuto, solo la SACEM è abilitata ad autorizzare o a vietare l'uso delle opere musicali dei suoi membri e a ricevere il compenso dei diritti d'autore corrispondenti.

Il repertorio della SACEM è costituito non soltanto dalle opere dei propri soci, ma anche da quelle rientranti nel repertorio delle società di autori stranieri che le hanno conferito mandato, attraverso contratti di rappresentanza reciproca, di rappresentarle in Francia. A norma di tali contratti, ciascuna delle parti contraenti si impegna a far valere nel suo territorio i diritti dei membri della

* Lingua processuale: il francese.